

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 26 NOVEMBRE 2025

Il giorno 26 novembre 2025, alle ore 11,00, si è riunita in video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1) Schema dei decreti ministeriali di aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e degli enti regionali e degli enti locali
- 2) Proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria in allegato riguardante gli incentivi tecnici al parere MIT 3358/2025
- 3) Proposta adeguamento allegato 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera a) – FCDE
- 4) Proposta adeguamento allegato 4/1 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera b) – Monitoraggio FCDE
- 5) Proposta adeguamento allegato 4/1 e 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera c) – Previsioni di cassa
- 6) Proposta adeguamento allegato 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera d) – Processo di spesa

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 26 novembre 2025
MEF -RGS Presidente	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Maria Pia Monteduro	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Pier Paolo Trimarchi	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Andrea Taddei	
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	
PCM - Affari Regionali	Maurizio Delfino	
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente

M. Interno	Fabio Passerini	assente
M. Interno	Andrea Intagliata	assente
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Rosa Valentino	assente
Corte dei conti	Luigi Di Marco	
Corte dei conti	Elena Tomassini	assente
Istat	Francesca Tartamella	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Sara Cannavacciuolo	
Istat	Luisa Sciandra	
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Riccardo Natali	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	assente
UPI	Luisa Gottardi	
ANCI	Alessandro Beltrami	assente
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	
OIC	Marco Venuti	assente
CNDc	Marco Castellani	assente
CNDc	Paolo Tarantino	
CNDc	Andrea Ziruolo	
CNDc	Davide Di Russo	
ABI	Barbara Pelliccione	assente
ABI	Chiara Santarelli	assente

Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del DM 16 dicembre 2014 concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, partecipa alla riunione, su richiesta dell'ANCI, in quanto esperto della materia, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il dottor Nicola Rebecchi.

Il Presidente dà il benvenuto, e augura buon lavoro, al dottor Riccardo Natali nominato in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario e ringrazia ancora il dottor Onelio Pignatti per la preziosa collaborazione che ha costantemente garantito alle attività della Commissione Arconet.

Dopo i saluti, il Presidente comunica che, come proposto dai componenti della Commissione Arconet nel corso della precedente riunione, è stato organizzato il Seminario RGS riguardante la nuova procedura BDAP per l'elaborazione del rendiconto della gestione.

Il Seminario si terrà il prossimo 23 gennaio, in modalità “on line”.

I componenti della Commissione Arconet sono invitati ad assistere al Seminario ed a promuovere la massima partecipazione degli enti territoriali, attraverso attività di pubblicizzazione dell'evento, con l'ausilio delle rispettive associazioni di categoria.

Il Presidente conferma che la prossima riunione sarà organizzata il 10 dicembre 2025 e concorda che la successiva si terrà il 28 gennaio 2026 per approvare lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n 118 del 2011 di recepimento delle novità previste dalla legge di bilancio per il 2026.

Concluse le comunicazioni il Presidente apre i lavori della Commissione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno riguardante:

1) Schemi dei decreti ministeriali di aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e degli enti regionali e degli enti locali

Il Presidente presenta lo schema dei due decreti ministeriali di aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, anticipati ai componenti della Commissione in occasione della convocazione della presente riunione, ricordando che tali aggiornamenti si sono resi necessari a seguito dell'introduzione del nuovo programma 11 della Missione 12 “Interventi per gli asili nido”.

Il Presidente presenta inoltre:

- gli allegati al decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno concernente il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati al primo dei due schemi di decreto in esame. Tali allegati erano già stati oggetto di una precedente revisione con il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022;
- gli allegati al decreto 9 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria, aggiornati al secondo dei due schemi di decreto in esame. Tali allegati erano già stati oggetto di una precedente revisione con il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2022.

Lo schema del Decreto ministeriale di aggiornamento del Piano degli indicatori degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria è stato condiviso con i colleghi del Ministero dell'Interno, che cureranno l'emanazione del decreto.

Il Decreto ministeriale di aggiornamento del Piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria sarà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Presidente ricorda che, per il Piano degli indicatori relativo al bilancio di previsione 2026-2028 devono essere rispettate le vigenti tassonomie, anche se non aggiornate all'introduzione del già richiamato programma 11 della Missione 12 "Interventi per gli asili nido". Nel rispetto delle vigenti tassonomie, l'invio e l'acquisizione alla BDAP del bilancio di previsione 2026-2028 e del relativo piano degli indicatori non presentano criticità.

Ciò premesso, il Presidente, precisa che gli schemi dei DM all'esame della Commissione prevedono la decorrenza degli aggiornamenti, per rispettare come sempre i necessari tempi di aggiornamento dei software, a decorrere dal rendiconto 2026 e dal bilancio di previsione 2027-2029.

Conclusa la presentazione il Presidente invita i componenti a presentare eventuali osservazioni.

La Commissione approva all'unanimità, e senza osservazioni, le proposte dei decreti ministeriali di aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Approvato il primo punto all'ordine del giorno i lavori proseguono con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno che riguarda:

2) Proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria in allegato riguardante gli incentivi tecnici al parere MIT 3358/2025

Il Presidente presenta il secondo punto all'ordine del giorno ricordando che è stato già oggetto di esame nelle due precedenti riunioni della Commissione ARCONET.

L'aggiornamento, anticipato in occasione della convocazione della presente riunione, prevede che:

- nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
- l'IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. "giro contabile". E' impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell'ente. La copertura dell'IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall'accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

La Commissione approva all'unanimità l'aggiornamento che sarà inserito nel prossimo schema di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

¹ Modifica prevista dal DM 10 ottobre 2024.

6) Proposta adeguamento allegato 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera d) – Processo di spesa

Il Presidente anticipa, con l'accordo della Commissione, il sesto punto all'ordine del giorno e presenta la proposta predisposta in attuazione dell'articolo 118, comma 1, lettera d), del disegno di legge di bilancio 2026 che, al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, chiede di indicare negli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 le attività e le tempistiche del processo di spesa.

A seguito della definitiva approvazione della legge di bilancio 2026, la proposta prevede l'inserimento, nell'allegato 4/2 al d.lgs. n.118 del 2011, di un nuovo paragrafo, il 5.1-bis, avente ad oggetto il processo di spesa dei debiti commerciali, definito tenendo conto degli esiti positivi della sperimentazione svolta nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico istituito per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali degli enti locali in attuazione dell'articolo 40, commi da 6 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

I componenti della Commissione propongono di prevedere, come "buona pratica" da suggerire agli enti, l'istituzione di una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali o la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti, in relazione alla dimensione dell'ente.

I rappresentanti delle regioni chiedono di evidenziare nell'aggiornamento in esame le tempistiche previste per le fatture riguardanti la spesa sanitaria, che beneficiano di un lasso temporale maggiore pari a 60 giorni. Segnalano, inoltre, che la verifica della regolarità fiscale del fornitore di cui all'art 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 può essere svolta dagli enti nell'ambito di fasi differenti del procedimento di spesa e, al riguardo, propongono di effettuare uno specifico approfondimento prima di approvare definitivamente l'aggiornamento.

I rappresentanti dell'ANCI concordano sull'impianto complessivo della proposta, comprensiva dei suggerimenti formulati durante la discussione, ma si riservano di segnalare eventuali ulteriori precisazioni.

La Commissione Arconet concorda pertanto di rinviare alla prossima riunione la decisione definitiva sull'aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 in esame.

Concluso l'esame del sesto punto all'ordine del giorno i lavori riprendono con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3) Proposta adeguamento allegato 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera a) – FCDE

Il Presidente presenta la proposta di aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 per adeguarlo all'articolo 118, lettera a) del disegno di legge del bilancio 2026 in corso di approvazione che consente agli enti locali che migliorano la capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente di rendere più rapido il percorso di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, e propone di individuare il nome da attribuire a tale nuovo metodo di calcolo del FCDE, per distinguerlo dal metodo ordinario.

In particolare, la proposta di aggiornamento in esame, anticipata ai componenti in occasione della convocazione della riunione in corso, prevede, a seguito della definitiva approvazione della legge di bilancio 2026, l'inserimento del paragrafo 3.3-bis nell'allegato 4/2 al d.lgs. n.118 del 2011, riguardante l'applicazione del metodo di calcolo del FCDE c.d. "accelerato". Al riguardo, i componenti della Commissione Arconet sono invitati a proporre modifiche e integrazioni del paragrafo e a formulare differenti proposte di denominazione del Fondo.

Dopo un attento esame, con la riserva dei rappresentanti dell'ANCI di presentare eventuali segnalazioni e osservazioni, la Commissione Arconet approva la proposta di inserire:

- 1) nel paragrafo 3.3 il seguente periodo "*In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un'accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo*".
- 2) il seguente paragrafo
3.3-bis *In attuazione dell'articolo 1, comma X, della legge n. X del 2025, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell'esercizio in cui:
 - in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il miglioramento si riferisce;
 - è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.*

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell'assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026-2028.

Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all'applicazione del metodo ordinario di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti.

A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell'assestamento.

Ai fini dell'applicazione del metodo accelerato di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio X, è verificato con riferimento:

- a) *alla capacità di riscossione dell'esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:*

incassi di competenza esercizio X
Accertamenti esercizio X.

b) alla capacità di riscossione dell'esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X-1} + \text{incassi esercizio X in c/residui X-1}}{\text{Accertamenti esercizio X-1}}$$

Esempio A) di prima applicazione del metodo accelerato di riduzione del FCDE in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 da parte degli enti che, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:

- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025;

a) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, con riferimento alle entrate che hanno registrato il miglioramento della capacità di riscossione verificato sulla base dei dati del rendiconto 2025, la percentuale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

$$\frac{\text{Incassi di competenza esercizio 2025}}{\text{Accertamenti esercizio 2025}}$$

Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, la percentuale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024, rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

$$\frac{\text{incassi di competenza 2024} + \text{incassi 2025 in c/residui 2024}}{\text{Accertamenti 2024}}$$

b) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con riferimento alle entrate che hanno registrato il miglioramento della capacità di riscossione verificato sulla base dei dati del rendiconto 2025, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, indipendentemente dal miglioramento o meno riscontrato nel rendiconto 2026 rispetto agli esercizi precedenti, è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025 e 2026, rappresentate dai seguenti rapporti (espresso in percentuale):

$$\frac{\text{Incassi di competenza esercizio 2025}}{\text{Accertamenti esercizio 2025}}$$

$$\frac{\text{Incassi di competenza esercizio 2026}}{\text{Accertamenti esercizio 2026}}$$

Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, la percentuale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al

complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024 e 2025, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e

Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e

Accertamenti 2025

- c) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 rispetto alla media del triennio 2025-2027 con riferimento a tali entrate, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere in bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026 e 2027, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025
Accertamenti esercizio 2025

Incassi di competenza esercizio 2026
Accertamenti esercizio 2026

Incassi di competenza esercizio 2027
Accertamenti esercizio 2027

Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2026 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2024-2026, la percentuale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2024, 2025 e 2026 rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e

Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e
Accertamenti 2025

incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 e
Accertamenti 2026

In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2027:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione 2029-2031 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2028-2030 in corso di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell'assestamento.

- d) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2030-2032, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2028 rispetto alla media del triennio 2026-2028, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere in bilancio è pari al complemento a 100 della media delle capacità di riscossione 2025, 2026, 2027 e 2028, rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

Incassi di competenza esercizio 2025

Accertamenti esercizio 2025

Incassi di competenza esercizio 2026

Accertamenti esercizio 2026

Incassi di competenza esercizio 2027

Accertamenti esercizio 2027

Incassi di competenza esercizio 2028

Accertamenti esercizio 2028

Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione 2027 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2025-2027, la percentuale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio è pari al complemento a 100 della media della capacità di riscossione 2024, 2025, 2026 e 2027 rappresentate dai seguenti rapporti (espressi in percentuale):

incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024 e
Accertamenti 2024

incassi di competenza 2025 + incassi 2026 in c/residui 2025 e
Accertamenti 2025

incassi di competenza 2026 + incassi 2027 in c/residui 2026 e
Accertamenti 2026

incassi di competenza 2027 + incassi 2028 in c/residui 2027 e
Accertamenti 2027

In caso di esito negativo della verifica del miglioramento della capacità di riscossione effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2028:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione 2030-2032 è determinato con il metodo ordinario, sulla base dei risultati dei precedenti cinque esercizi;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2029-2031 in corso di gestione è rideterminato con le modalità ordinarie, in occasione dell'assestamento.

e) a decorrere dal bilancio di previsione 2031-2033 si applica la modalità ordinaria di determinazione del FCDE sulla base dei risultati degli ultimi 5 anni.

Tali modalità di calcolo del FCDE si adottano anche nei casi di prima applicazione del FCDE accelerato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030 e del bilancio di previsione 2029-2031. In particolare:

- ai fini del bilancio di previsione 2028-2030, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2026 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2032-2034;
- ai fini del bilancio di previsione 2029-2031, il miglioramento della riscossione è accertato in sede di approvazione del rendiconto 2027 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2033-2035.

Esempio B) di applicazione anticipata del metodo accelerato di riduzione del FCDE in occasione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, da parte degli enti che, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, hanno verificato positivamente le due seguenti condizioni:

- *il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 o, se calcolano il FCDE considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2022-2024;*
 - *la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato;*
- a) *in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, per le entrate che hanno registrato il miglioramento della riscossione nel rendiconto 2025, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025 rappresentata dal seguente rapporto (espresso in percentuale):*

$$\frac{\text{Incassi di competenza esercizio 2025}}{\text{Accertamenti esercizio 2025}}$$

Per gli enti che calcolano il fondo crediti di dubbia esigibilità considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, è possibile rideterminare la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio, in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024 rappresentato dal seguente rapporto (espresso in percentuale):

$$\frac{\text{incassi di competenza 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024}}{\text{Accertamenti 2024}}$$

- b) *in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029, sono applicate le stesse percentuali di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025. A tal fine si seguono le modalità previste dalla lettera a) dell'esempio A;*
- c) *In sede di approvazione dei bilanci di previsione successivi, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità sono determinati seguendo le modalità previste dalle lettere da b) a e) dell'esempio A.*

A seguire, la Commissione procede all'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

4) Proposta adeguamento allegato 4/1 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera b) – Monitoraggio FCDE

L'articolo 118, comma 1, lettera b) del disegno di legge di bilancio in corso di approvazione prevede che gli allegati al D.lgs. n. 118 del 2011 siano aggiornati per garantire il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della nuova modalità di determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto per gli enti locali che migliorano la capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente.

In attuazione di tale norma si propone l'aggiornamento:

- dell'allegato c) allo schema del bilancio di previsione, riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel quale è inserita una ulteriore colonna;
- del paragrafo 9.9 del principio contabile applicato concernente la programmazione, riguardante la redazione di tale allegato, per indicare le modalità di compilazione della nuova colonna, richiesta solo agli enti che eserciteranno la facoltà di utilizzare il nuovo metodo di calcolo del FCDE.

La Commissione approva all'unanimità entrambe le proposte.

Prima di passare al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente osserva che, per il monitoraggio degli effetti del nuovo metodo di calcolo del FCDE, sarà fondamentale l'emanazione del decreto di ridefinizione delle modalità di trasmissione dei Dati Contabili Analitici (DCA) alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, riguardanti i residui, previsto dall'articolo 118, comma 2, del disegno di legge di bilancio.

5) Proposta adeguamento allegato 4/1 e 4/2 al disegno di legge di bilancio: art. 119, lettera c) – Previsioni di cassa

Il presidente presenta la proposta di modifica del paragrafo 9.4 del principio applicato della programmazione, aggiornato agli esiti delle ultime due riunioni e alle proposte presentate dai componenti della Commissione nell'ultima settimana, dopo la trasmissione dell'ultima versione della proposta in occasione della convocazione della presente riunione.

La Commissione dedica una particolare attenzione alla proposta di tenere conto delle difficoltà del sistema informativo contabile che non consentono di gestire il fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione, e di consentire agli enti di verificare la coerenza delle previsioni di cassa rispetto alle previsioni di competenza facendo riferimento ad una stima dell'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato di spesa, da indicare nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione unitamente ai tempi di adeguamento del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata.

Nonostante le forti perplessità generate dalla proposta, dopo oltre dieci anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, dopo ampio dibattito, la Commissione decide di prendere atto delle difficoltà di natura informatica segnalate.

La Commissione condivide altresì la proposta di stanziare in bilancio solo in termini di competenza, e non anche di cassa, le entrate da accensioni di prestiti riguardanti l'eventuale recupero del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC), a meno che la Regione non sia già in grado di prevedere che, nel corso dell'esercizio, si verificheranno esigenze di cassa e la necessità di ricorrere alla contrazione del mutuo. Di norma, infatti, lo stanziamento di cassa è iscritto in bilancio solo a seguito del manifestarsi delle effettive esigenze di cassa che rendono necessaria la contrazione del debito.

Al termine del dibattito, la Commissione decide di proseguire l'esame dell'aggiornamento nella prossima riunione.

A fine lavori la Commissione conferma che la prossima riunione della Commissione ARCONET è convocata, in videoconferenza, per il giorno 10 dicembre 2025 e la successiva sarà convocata in data 28 gennaio 2026.

La riunione termina alle ore 13,35

